

COMUNE DI BUCINE

STATUTO

(approvato con delibera C.C. n. 104 del 23.12.2004).

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

La comunità locale e il Comune

1. La comunità locale è autonoma e realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del Comune.
2. In attuazione e nel rispetto dei principi costituzionali, nell'ambito delle funzioni proprie, attribuite e delegate, il Comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica e il rapporto con gli altri enti locali si ispira a criteri di collaborazione, cooperazione e associazionismo.
3. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni dello statuto e, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
4. Il Comune riconosce e tutela:
 - a) il patrimonio culturale, religioso e sociale della propria comunità;
 - b) i valori e le tradizioni della stessa comunità; .
 - c) i beni storici, artistici, architettonici, archeologici, nonché i beni e le risorse ambientali presenti nel territorio.
5. Il Comune promuove la tutela dei beni propri e anche privati d'interesse pubblico, ai fini della conservazione e dello sviluppo delle destinazioni di natura collettiva.
6. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità, con riferimento agli interessi che i cittadini esprimono, anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati; promuove la partecipazione della comunità alla vita politica; promuove, favorisce e indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.
7. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme legislative e statutarie, nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto delle stesse.
8. Nell'ambito dei propri poteri e funzioni il Comune si impegna al riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali tra i sessi. A tal fine promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
9. Il Comune - sulla base delle finalità principali e dei principi generali previsti nel nuovo Statuto della Regione Toscana - riconosce e tutela le unioni di fatto nonché le altre forme di convivenza e promuove - nei limiti della vigente normativa - l'integrazione e la partecipazione degli immigrati alla vita politica, amministrativa e sociale del Comune.

Art. 2

Funzioni

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle proprie competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale e come limite il proprio territorio.
2. L'esercizio delle funzioni proprie che attengono popolazione e territorio è organizzato secondo i principi dello statuto; le funzioni attribuite e delegate, di competenza dello Stato o della regione, sono esercitate secondo le norme relative e nel rispetto dei principi dello statuto; con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato o della regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.

Art. 3

Rappresentanza della comunità

1. Il Comune cura gli interessi della comunità nell'ambito di competenza secondo il proprio ordinamento e li rappresenta nei confronti dei soggetti, pubblici e privati, che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti la popolazione ed il territorio.
2. Avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti di cui sopra, nonché emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tener conto i soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività d'interesse del territorio e della popolazione.
3. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati, per armonizzarli con le esigenze della comunità.

Art. 4

Sviluppo sociale, culturale ed economico

1. Il Comune persegue lo sviluppo economico, sociale, culturale della comunità, la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane, in applicazione dei principi contenuti nello statuto ed attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi, nelle forme e con le modalità in esso previste, nonché mediante attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio.
2. In particolare, cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale, provinciale e comunale, riservandosi la possibilità di adottare, con le modalità determinate da apposito regolamento, precisi piani di intervento volti a favorire l'occupazione, anche utilizzando lo strumento delle società di incentivo.
3. Il Comune, nell'ambito della legge, delle risorse disponibili e delle proprie competenze, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, tutela e riconosce pari opportunità a tutte le istituzioni scolastiche, educative e culturali che contribuiscono alla crescita della comunità.
4. Il Comune si riconosce nel modello del welfare integrato così come enunciato nella carta per la cittadinanza intesa come un patto di Zona tra i Cittadini e le Istituzioni per condividere le linee strategiche, la qualità e i programmi di sviluppo del welfare locale (servizi socio-assistenziali e servizi sanitari) che si fonda su principi dell'universalità, della responsabilità, della solidarietà e dell'inclusione sociale.
5. I principi ispiratori e le finalità che qualificano il welfare locale sono:
 - a) sussidiarietà sia verticale (fra Enti Pubblici) sia orizzontale (tra le varie formazioni sociali);

- b) la condivisione e concertazione degli obiettivi con tutte le componenti sociali della comunità;
- c) la programmazione dei Servizi in maniera integrata, con regia pubblica e fondata sulle competenze e sulle risorse del sistema pubblico, di quelle del Terzo Settore e dell'Economia sociale;
- d) il ruolo strategico del Terzo Settore;
- e) il principio universalistico che mira ad assicurare un'offerta qualificata di Servizi per tutti i cittadini;
- f) la sostenibilità e la compartecipazione economica progressiva dell'utenza secondo le specifiche capacità contributive;
- g) promuovere la socialità a ruolo centrale della vita della comunità;
- h) sviluppare condizioni generalizzate di ben-essere sociale in maniera condivisa e nel rispetto dei valori e delle identità comunitarie;
- i) promuovere il principio delle pari opportunità per tutti ;
- j) favorire l'emancipazione delle fasce deboli e più esposte della popolazione: portatori di handicap, anziani, minori, giovani, immigrati, vecchie e nuove povertà;
- k) favorire l'inclusione sociale e forme di cittadinanza attive (reti solidali, reti di relazioni, mutuo e auto aiuto e di reciprocità);
- l) sviluppare la capacità della comunità di prendersi cura delle persone;
- m) riconoscere il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, delle associazioni, degli enti di promozione sociale, ma anche delle famiglie, nella programmazione e nella gestione dei servizi e degli interventi sociali;
- n) favorire l'integrazione tra i sistemi scolastico, educativo e formativo;
- o) promuovere forme di conciliazione tra lo sviluppo sostenibile, l'economia e la socialità.

Art. 5

Partecipazione a organismi ed istituti di scambio e cooperazione internazionale

1. Il Comune persegue le finalità ed i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, come adottata dal Consiglio d'Europa, in cui la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata al processo di unificazione dell'Europa.
2. Opera, quindi, per favorire l'integrazione politico istituzionale della Comunità Europea e della più ampia costituzione della Casa Comune Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambio e gemellaggio con i Comuni e gli Enti territoriali degli altri paesi.
3. Nell'ambito del perseguimento dello stesso principio di cooperazione fra i popoli, intende favorire i contatti con situazioni socio-culturali e paesi non europei, per il superamento di ogni barriera di lingua, razza, cultura e religione.
4. Per l'attuazione di tali fini si può avvalere di un comitato civico che, secondo i principi del presente statuto e del relativo regolamento di funzionamento, si adopera per proporre, incentivare, organizzare e coordinare le varie attività.

Art. 6

Elementi distintivi

1. Il territorio del Comune su cui è insediata la Comunità di Bucine ha un'estensione di 131,11 Km² e comprende, alla data di adozione dello statuto, i centri o frazioni, storicamente riconosciuti dalla comunità, di Bucine Pogi (capoluogo), Ambra, Badia a Ruoti, Badia Agnano, Capannole, Cennina, Levane, Mercatale- Torre, Montebenichi, Pietraviva, Rapale, San Leolino, San Pancrazio, nonché i nuclei ed agglomerati di Case Mearino, Castiglione Alberti, Duddova, Gavignano, Il Fornello, Il Prato di B.Agnano, Il Vasarri, La Querce, La Villa, Lupinari, Migliarina, Molin di Dino, Molino di Bucine, Perelli, San Martino, Sogna, Solata, Tontenano, Vepri.
2. Confina con i Comuni di Pergine Valdarno, Civitella della Chiana, Monte San Savino, Montevarchi, Rapolano, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti.
3. Gli organi collegiali si riuniscono normalmente nella sede comunale, che è ubicata nel Palazzo Civico sito in Bucine Capoluogo, Via Vitelli n. 2, sede legale. In casi particolari, individuati nei regolamenti di funzionamento degli organi, si può prescindere da tale principio generale.
4. La modificazione della circoscrizione territoriale può avvenire esclusivamente nelle forme previste dalla legge; quella della denominazione di frazioni, nuclei ed agglomerati, nonché dell'ubicazione della sede comunale, può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare, con le modalità previste per tale istituto.

Art. 7

Stemma, gonfalone e decorazioni

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di «Comune di Bucine» e con lo stemma, riprodotto nel gonfalone, concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Lo stemma rappresenta un leone rampante in posizione eretta, che regge con le zampe anteriori una rete a forma di cornucopia.

2. Le modalità per l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone sono disciplinate da apposito regolamento.

3. Per le benemeritenze acquisite dalla sua popolazione il Comune è stato decorato di medaglia d'oro al valor civile, in riconoscimento dell'impegno nella lotta di liberazione e per il sacrificio di tutti i cittadini che subirono crudeli rappresaglie da parte del nemico invasore, con D.P.R. 5/2/75.

Art. 8

Albo pretorio ed informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Il Consiglio comunale individua appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant' altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti; la pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario, avvalendosi dei competenti uffici, cura l'affissione degli atti e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità, da attuarsi con le modalità previste nel presente statuto e nei regolamenti di attuazione.

TITOLO II

ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 9 Statuto

1. Nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto; allo Statuto devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa.
2. Le modalità per l'approvazione e l'entrata in vigore dello Statuto, nonché delle modificazioni ad esso apportate, sono determinate dalla legge.
3. Il Consiglio comunale provvede ad adeguare i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità.
4. È ammessa, oltre a quella degli organi istituzionali, l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, in sede propositiva per la modificazione dello Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli; si applica in merito la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
5. Lo Statuto e le modifiche ad esso apportate sono sottoposti, entro i quindici giorni successivi a quello di entrata in vigore, a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 10 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:
 - a) sulla propria organizzazione;
 - b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto.
2. Può, altresì, emanare regolamenti:
 - a) nelle materie in cui esercita funzioni;
 - b) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge.
3. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione od esplicitamente essere inserito, quale parte integrativa e coordinata, in altro corpo di norme regolamentari organicamente ordinate, attinenti la stessa materia, già in vigore.
4. Tutti gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
5. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria; nelle altre materie essa si esplica nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria e dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una competenza concorrente nelle materie stesse.
6. L'iniziativa in materia di regolamenti e norme regolamentari, spetta alla Giunta municipale, a ciascun Consigliere e, con le modalità previste dalla disciplina per l'ammissione delle proposte, ai cittadini.
7. I regolamenti ed i provvedimenti di modifica agli stessi vengono adottati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto ed entrano in vigore il sedicesimo giorno successivo a quello di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
8. In caso di urgenza gli atti di adozione dei regolamenti o di modificazione degli stessi possono essere resi immediatamente eseguibili con le modalità previste dall'art. 134 del

D.lgs. 18.8.2000, n. 267; in tal modo si può dare immediata applicazione alle norme regolamentari, fatto salvo il rispetto di quanto previsto in tema di controllo sugli atti dalla legislazione vigente.

9. I regolamenti e le relative norme di modificazione o integrazione devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

10. Sono considerati regolamenti inderogabili per l'attuazione del presente statuto:

- a) regolamento di contabilità;
- b) regolamento dei contratti;
- c) regolamento di auto organizzazione del Consiglio comunale;
- d) regolamento di organizzazione con annessa pianta organica;
- e) regolamento per l'accesso e la partecipazione all'attività amministrativa;
- f) regolamento per l'uso dello stemma e del gonfalone.

Art. 11

Adeguamento delle fonti normative

1. Il Consiglio comunale emana le disposizioni di applicazione in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla regione o dalla Comunità europea, adeguandole ed adattandole, altresì, al complesso normativo del Comune. Le suddette disposizioni hanno natura statutaria o regolamentare, in dipendenza del loro livello di incidenza sulle fonti. Gli atti ed i provvedimenti dell'ente devono essere emanati nel loro rispetto.

2. Le norme devono comunque essere formulate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione e nelle leggi generali sulle autonomie locali, nonché delle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello statuto.

3. Con funzioni istruttorie e redigenti è istituita, per le finalità di cui sopra, una commissione tecnica, presieduta dal Segretario comunale e composta secondo le previsioni contenute nel regolamento del Consiglio, che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 12

Ordinanze, fonti di interpretazione e applicazione

1.1 Funzionari responsabili delle strutture di massimo livello emanano le ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Sindaco, oltre alle ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e con le modalità previste dalla legge, può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'applicazione e l'attuazione di norme legislative, statutarie e regolamentari.

3. Tutte le ordinanze devono essere pubblicate all'Albo Pretorio per almeno dieci giorni e, ove siano rivolte a soggetti determinati, devono essere notificate agli interessati.

4. Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco e al Segretario comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione di atti interpretativi di norme legislative, statutarie e regolamentari.

5. Nell'ambito delle proprie funzioni, compete al Segretario comunale, nonché ai funzionari responsabili delle strutture di massimo livello, nei limiti delle loro attribuzioni, emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

TITOLO III

ORDINAMENTO

Art. 13

Organi elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. A tali organi spettano la funzione di rappresentanza della comunità e la realizzazione dei principi stabiliti dallo statuto nell'ambito della legge.

Art. 14

Organi gestionali

1. Sono organi gestionali del Comune il Segretario comunale ed ogni altro soggetto cui sia riconosciuto l'esercizio di funzioni a rilevanza esterna e di direzione nell'ambito della sfera esecutivo organizzativa per legge, statuto o regolamento di attuazione.

Art. 15

Riparto delle competenze

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'ente, nel rispetto delle riserve di legge per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate, è disciplinata dalle disposizioni del presente statuto.

2. Salve le attribuzioni già espressamente previste dalla legge e dallo statuto, con il regolamento di organizzazione in via generale e con gli altri regolamenti di attuazione per le relative procedure, sono individuati i provvedimenti, anche previsti da leggi speciali, che costituiscono, secondo l'ordinamento del Comune, espressione dell'attività di indirizzo, di controllo e di esecuzione di competenza di ciascuno degli organi elettivi e quelli di gestione riservati ai soggetti di cui all'art. 14. La qualificazione della natura degli atti è sottoposta a verifica periodica ed alle eventuali modifiche regolamentari dal Consiglio su relazione della Giunta.

Art. 16

Deleghe

1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge o dallo statuto con carattere di inderogabilità, ovvero siano dalla legge o dallo statuto individuati esplicitamente ed inderogabilmente i soggetti destinatari di delega, i titolari di competenze proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale delega.

2. Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza, pur conservando il delegante la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato, nonché quella di revoca, ove ritenuta necessaria in sede di autotutela.

3. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, non è consentita delega fra organi elettivi e organi

burocratici; salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente statuto non è consentita delega fra organi elettivi.

Art. 17

Attività consultiva e di controllo

1. L'attività consultiva e di controllo attribuita, in via permanente o temporanea a soggetti del Comune, ha funzione strumentale rispetto all'attività amministrativa attiva e va esercitata per favorire e migliorare i processi decisionali.
2. L'emanazione di pareri obbligatori e vincolanti costituisce manifestazione del potere di amministrazione attiva e non può comportare l'attribuzione della responsabilità dell'atto ad altro soggetto.
3. Tale tipo di potestà consultiva è attribuita solo ai soggetti cui, in base all'ordinamento comunale, è consentito il trasferimento delle competenze in materia.

Art. 18

Regolamento dei conflitti di competenza

1. Spetta al Consiglio comunale, anche avvalendosi di apposita commissione, la soluzione dei conflitti di competenza fra organi elettivi e burocratici. I conflitti di competenza fra organi elettivi monocratici sono risolti dalla Giunta.
2. I conflitti di competenza fra i responsabili delle unità organizzative sono decisi con provvedimento del Segretario comunale. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il Segretario esso viene risolto dalla Giunta.
3. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione sentite le parti interessate.

Art. 19

Difesa processuale

1. È assicurata a ciascun Amministratore l'assistenza processuale, civile o penale di ogni grado, in conseguenza di fatti ed atti connessi nell'espletamento delle loro funzioni, salvo casi di conflittualità con gli interessi dell'Ente. Le modalità di applicazione del presente articolo sono determinate nell'ambito del regolamento del Consiglio comunale.

Art. 20

Il Consiglio Comunale

1. L'elezione, la composizione, la durata in carica del Consiglio Comunale nonché lo stato giuridico dei suoi membri sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Comune

ed esplica la propria attività adottando provvedimenti amministrativi a carattere generale, nelle seguenti materie, previste dalla legge con competenza esclusiva:

- a) lo statuto dell'ente e quelli delle aziende speciali eventualmente istituite, i regolamenti, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e servizi,
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere in dette materie;
- c) le convenzioni fra comuni e quelle fra comuni e provincia, la costituzione e modificazione di forme associative;

- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione;
- e) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e concessioni che non siano espressamente previsti nei regolamenti od in altri atti fondamentali del consiglio, ovvero non ne costituiscano mera esecuzione, e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- l) partecipazione, nei modi disciplinati dallo Statuto, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

3. Il Consiglio esercita la potestà di autorganizzazione per mezzo degli istituti e con le modalità determinate da apposito regolamento, adottato nel rispetto delle norme di legge vigenti e del presente statuto.

4. Il regolamento di cui al comma precedente, indicato alla lettera c) comma 10 dell'art. 10, disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convenzione dei capigruppo e l'istituzione della conferenza dei capigruppo, nonché le relative attribuzioni.

Art. 21

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi ed adotta atti fondamentali secondo i principi statutari e con le procedure previste dal regolamento di cui all'articolo precedente.

2. Esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni ed ordini del giorno, contenenti obiettivi e criteri informativi dell'attività dell'ente; ove a tali atti venga dal Consiglio attribuito valore di direttiva, l'attività degli organi dovrà uniformarsi alle indicazioni ivi contenute.

3. Indirizza altresì l'attività dell'ente con l'adozione di atti fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale e gestionale. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio.

4. Con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
5. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del Sindaco e della Giunta.
6. Il Consiglio può emanare direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale concernenti l'amministrazione e la gestione economica dell'attività comunale.
7. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina e successivamente ove ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa perseguiti.
8. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, interpretando la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

Art. 22

Funzioni di controllo politico - amministrativo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, nel rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti di cui al successivo ultimo comma, per le attività:
 - a) degli organi e dell'organizzazione operativa dell'ente;
 - b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate o coordinate, consorzi, società che hanno per finalità l'esercizio di pubblici servizi e la realizzazione di opere, progetti, interventi per conto del comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Verifica la coerenza dell'attività dei soggetti di cui al precedente comma con gli indirizzi generali espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che la loro azione persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione adottata.
3. Si avvale del Collegio dei Revisori dei conti, che, nell'ambito delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e con le modalità previste dai regolamenti di cui all'ultimo comma, svolge il proprio compito:
 - a) segnalando, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti ritenuti meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
 - c) presentando le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico, della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
4. L'attività di controllo nei confronti dei soggetti di cui al primo comma lettera b) è esercitata, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dai rispettivi ordinamenti e dai regolamenti di cui al successivo comma, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta.

5. Per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo, il regolamento di autorganizzazione del Consiglio Comunale previsto dall'art. 19 e il regolamento di contabilità, disciplineranno, per quanto di competenza e in modo coordinato, le modalità di esame e controllo dei conti consuntivi, dei bilanci, delle relazioni della giunta e dei revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze, le indagini conoscitive che prevedano l'audizione degli organi elettivi monocratici e, previa intesa con il Sindaco, del segretario e dei funzionari dei servizi.

6. Con apposita deliberazione il Consiglio può procedere ad inchieste nominando apposita commissione.

Art. 23

Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale, nel suo seno, a scrutinio segreto, nel corso della prima seduta successiva alle elezioni amministrative, dopo la convalida degli eletti. In caso di vacanza della carica, verificatasi nel corso del mandato, è eletto nella prima seduta successiva al verificarsi della vacanza medesima.

2. Nella stessa seduta viene eletto, a scrutinio segreto, un Vice Presidente il quale ha il compito di assistere il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e di sostituirlo in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica. Il Vice Presidente del Consiglio deve essere espressione dei Gruppi di minoranza.

3. Viene stabilita la seguente procedura per la elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale.

Nel caso che i Gruppi di minoranza raggiungano l'intesa sul Consigliere da nominare alla carica di Vice Presidente, verrà indetta un'unica votazione per la elezione del Presidente e del Vice Presidente, sulla base di una proposta unitaria concernente i due candidati alle rispettive cariche.

Tale proposta unitaria dovrà essere approvata con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri assegnati.

Qualora la proposta non ottenga il voto favorevole della maggioranza qualificata predetta, si procederà - nella stessa seduta - ad una seconda votazione e la proposta si intenderà approvata qualora ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Nel caso, invece, che i Gruppi di minoranza non raggiungano l'intesa sul Consigliere da nominare alla carica di Vice Presidente, si procederà ad una prima votazione per la elezione del Presidente e ad una successiva votazione per la elezione del Vice Presidente alla quale parteciperanno esclusivamente i Consiglieri dei Gruppi di minoranza.

Per quanto riguarda la votazione per la nomina del Presidente, risulterà eletto colui che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri assegnati.

Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza qualificata anzidetta, si procederà - nella stessa seduta - ad una seconda votazione e risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Nella successiva votazione per la nomina del Vice Presidente, risulterà eletto colui che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri dei Gruppi di minoranza.

4. Su proposta motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri e votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Presidente o il Vice Presidente possono essere revocati dalla carica.

5. In conformità alle funzioni attribuitegli dal presente statuto e dal regolamento, il Presidente:

a) convoca il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno nel rispetto dei diritti del Sindaco e dei Consiglieri, presiede le adunanze;

- b) dirige i lavori del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dell'organo;
- c) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri;
- d) cura la costituzione e vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari.

6. In caso di contemporanea assenza, impedimento o vacanza della carica di Presidente e Vice Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal Consigliere Anziano.

7. Viene istituito un apposito Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente del Consiglio, dal Vice Presidente e dal Segretario Comunale.

Art.24

Svolgimento dei lavori consiliari

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite nel Regolamento.

2. La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco neo eletto e presieduta dal Consigliere Anziano o dal suo sostituto, nel corso della seduta di insediamento, il Consiglio procede ai seguenti adempimenti:

- a) convalida degli eletti;
- b) elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale a norma dell'art. 23;
- c) giuramento del Sindaco
- d) comunicazione da parte del Sindaco delle nomine concernenti le cariche di Vice Sindaco ed Assessore.

3. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. Gli atti deliberati dal Consiglio in esecuzione degli adempimenti previsti al comma 2, sono dichiarati immediatamente eseguibili.

4. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni hanno luogo in modo palese, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento di autodisciplina del Consiglio.

5. Salvo i casi, previsti dalla legge o dallo statuto, in cui è richiesta una maggioranza diversa, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di nomine il regolamento disciplina le modalità di votazione per assicurare la rappresentanza delle minoranze.

6. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

7. Il segretario comunale partecipa alle sedute e cura, avvalendosi del personale e degli uffici dell'ente, la verbalizzazione delle sedute: ove il segretario sia obbligato, per statuto o regolamento, a non partecipare, è sostituito da un consigliere nominato dal presidente. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal verbalizzante.

8. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dei principi del presente statuto, il regolamento di cui al 3^o comma dell'art. 20 disciplina le modalità di funzionamento dell'organo.

Art. 25

Commissioni consiliari

1. Sono istituite, secondo le previsioni del regolamento di autodisciplina del Consiglio che ne determina il numero, la composizione, il funzionamento e le attribuzioni, le commissioni

permanenti, con funzioni referenti, di controllo ed eventualmente consultive e redigenti; si può prevedere, altresì, l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

2. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

3. Nei casi contemplati dal regolamento, le commissioni possono effettuare indagini a scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all'attività consiliare, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, nonché degli istituti associativi previsti al capo IV del presente statuto.

5. La presidenza delle Commissioni consiliari di controllo e di garanzia spetta di diritto ai Gruppi di minoranza.

Art. 26

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono costantemente.

2. E' consigliere anziano colui che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.

3. Si ha decadenza dalla carica di consigliere comunale:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge; .

b) per mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute nel corso di un anno solare.

3. A tale scopo l'interessato dovrà presentare al Sindaco, nella seduta immediatamente successiva all'assenza, idonea certificazione giustificativa.

4. La relativa procedura è disciplinata dal regolamento del Consiglio Comunale.

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio e può essere pronunciata d'ufficio, promossa dal Prefetto, o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o ineleggibilità.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al rispettivo Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

7. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

8. Le modalità di iniziativa e di accesso del consigliere sono disciplinate dal regolamento di autodisciplina del Consiglio.

9. Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 267/2000, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ai Consiglieri Comunali in società partecipate dal Comune che svolgano servizi ed attività ritenute di preminente interesse per l'Ente e determinate di volta in volta con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 27

La Giunta Municipale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a sei, tra i quali il Vice-Sindaco.

2. Possono essere eletti Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.

3. Agli Assessori non consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali. Gli stessi partecipano, senza diritto di voto e senza che la loro presenza influisca sul computo delle presenze ai fini della loro validità, alle sedute del consiglio.
4. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco.
5. Dell'avvenuta nomina della Giunta, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta dopo la convalida degli eletti. .
6. La Giunta è presieduta dal Sindaco, che ne coordina e ne promuove l'attività. in ordine agli atti di attuazione degli indirizzi del Consiglio e all'attività propositi va nel confronti del consiglio stesso.
7. In caso di rinnovo del Consiglio Comunale la giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
8. Nel quadro degli indirizzi, in attuazione degli atti fondamentali e delle direttive del consiglio, la Giunta svolge le proprie funzioni di esecuzione, organizzazione e proposta adottando atti deliberativi che indichino lo scopo da perseguire o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità cui dovranno attenersi gli organi gestionali nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla legge, dello statuto, dai regolamenti.

Art. 28

Norme di funzionamento della Giunta

1. Per la validità delle sedute della Giunta è richiesta la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui lo statuto ed i relativi regolamenti di attuazione non prevedano una maggioranza speciale.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle stesse partecipa il segretario comunale. I verbali sono redatti a cura del segretario comunale o di altro soggetto, dipendente del comune, individuato nel regolamento di organizzazione, che assiste, a tal fine, alle sedute. Gli stessi sono firmati dal presidente e dal verbalizzante.
3. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, i responsabili delle massime unità organizzative, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
4. Nel rispetto di quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti di attuazione, la Giunta provvede con propria deliberazione, da comunicare ai capigruppo consiliari, a disciplinare ogni aspetto connesso al proprio funzionamento.

Art. 29

Decadenza della Giunta. Dimissioni, decadenza, cessazione e revoca degli Assessori.

1. La durata in carica della Giunta comunale è disciplinata dalla legge.
2. Gli Assessori cessano singolarmente dalla carica per morte, dimissioni o decadenza.
3. In caso di cessazione dalla carica di singoli Assessori, il Sindaco, nella prima adunanza, ne comunica i motivi al Consiglio. In detta sede, egli dà comunicazione dei nuovi Assessori.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, unitamente ai provvedimenti di sostituzione.

5. La Giunta decade, con conseguente scioglimento del Consiglio comunale, nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
6. La Giunta decade altresì nell'eventualità di scioglimento del Consiglio comunale.
7. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale. Il voto contrario da parte del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
8. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano, contemporaneamente, dalla carica a seguito dell'approvazione, da parte della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale.
9. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco; viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
10. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 30

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione e Ufficiale di Governo.
2. Quale capo dell'Amministrazione assume la direzione politico amministrativa e il coordinamento degli organi elettivi ed esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
3. Quale Ufficiale di Governo:
 - sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune e ne adotta i relativi provvedimenti secondo quanto stabilito dalla legge;
 - adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
5. Il Sindaco viene eletto, a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio comunale, di cui è membro.
6. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, il suo status, la durata e le cause di cessazione dalla carica.
7. Entro il termine di 90 giorni dalla convalida, il Sindaco, sentita la Giunta e acquisiti i pareri delle varie Commissioni consiliari, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
8. Oltre alle competenze di legge, il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza politico-istituzionale dell'Ente;
 - b) nomina gli Assessori comunali fra cui il vice-sindaco o gli attribuisce gli affari da trattare coordinandone l'attività;
 - c) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi e le funzioni dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento;
 - d) può delegare agli Assessori l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna di sua competenza;

- e) indice i referendum consultivi comunali;
- f) adotta ordinanze ordinarie;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma, ex art. 34 D.lgs. 267/2000, sentita la Giunta;
- h) Rappresenta l'ente in giudizio, previa autorizzazione della Giunta Comunale;
- i) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Art. 31

Il Vice-Sindaco

1. In sede di nomina dei componenti della Giunta comunale, il Sindaco attribuisce, con separato provvedimento, le funzioni di Vice-Sindaco ad un Assessore.
2. Il vice-sindaco sostituisce, anche nelle funzioni di ufficiale di governo, il Sindaco, nei casi di vacanza, assenza, od impedimento temporaneo nonché di sospensione dall'esercizio della funzione disposta ai sensi di legge.
3. In caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice-Sindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore più anziano di età.
4. In caso di dimissioni del Vice-Sindaco, o nel caso di revoca di dette funzioni, il Sindaco provvede a conferire le medesime ad altro assessore, dandone comunicazione al Consiglio comunale.

Art. 32

Struttura dell'ente

1. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in rapporto ai compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto. Il regolamento di organizzazione individua le strutture di massimo livello, nelle quali sono compresi uffici e servizi a carattere omogeneo, articolati in unità organizzative, più o meno complesse.
2. La pianta organica del personale prevede le dotazioni per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali. Apposito organigramma effettua, nel rispetto delle indicazioni a tal proposito fornite dalla contrattazione nazionale, la ripartizione del personale in unità organizzative, nell'ambito di strutture di massima articolazione, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale, in funzione delle esigenze di adeguamento delle unità organizzative ai compiti e programmi dell'ente.
3. Ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di massima dimensione, di staff o di progetto, è preposto un responsabile, che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato.
4. Per il maggiore esercizio delle funzioni dei responsabili delle strutture di massima dimensione, il regolamento di organizzazione può prevedere l'istituzione di una conferenza permanente e ne disciplina le modalità di funzionamento e di esercizio delle attribuzioni.
5. La definizione dell' organigramma nonché l'assegnazione del personale alle unità organizzative sono disposte, in relazione alle esigenze programmatiche e alle verifiche sulla distribuzione dei carichi di lavoro, in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità, dalla Giunta municipale sulla scorta delle proposte formulate in sede di conferenza permanente dei responsabili delle strutture di massimo livello.

6. Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa, le dotazioni di personale previste per ciascuna unità organizzativa sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali previsti dalla pianta organica del personale.

7. Nel rispetto di criteri generali stabiliti dalla contrattazione, dai profili professionali e dalle qualifiche funzionali, il regolamento di organizzazione disciplina la mobilità all'interno della struttura organizzativa.

8. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali e promuove, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, oltre che per le materie espressamente previste dalla legge, consultazioni con le rappresentanze che, secondo gli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata. Tutela, altresì, la corretta applicazione del principio della pari opportunità.

Art. 33

Incompatibilità

1. Lo svolgimento di attività lavorativa al di fuori del rapporto di servizio è incompatibile con la qualifica di dipendente comunale, salve eventuali diverse disposizioni di legge o deroghe concesse per i casi e con le modalità espressamente previsti dal regolamento di organizzazione.

Art. 34

Funzioni di direzione

1. A prescindere dalla qualifica, direttiva o dirigenziale, esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e dal regolamento di organizzazione, la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività delle strutture di massimo livello; al soggetto cui sono attribuiti compiti di direzione è assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse.

2. La funzione di direzione comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per il perseguimento degli obiettivi dell'ente, a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi. Tale funzione nelle sfere di competenza sotto ordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse: per ogni servizio, attività, progetto è, infatti, individuato il soggetto responsabile.

Art. 35

Segretario comunale e soggetti esercitanti funzioni di direzione

1. Al Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, in osservanza della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, è affidata la direzione, vigilanza ed il coordinamento complessivo della struttura burocratica onde garantire la realizzazione degli obiettivi del Comune.

2. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di massimo livello e ne coordina l'attività, sostituendosi ad essi in caso di inadempienza, inerzia, sviamento dagli indirizzi e direttive degli organi di governo che possano pregiudicare il raggiungimento dei risultati e comunque in ogni caso in cui si verifichi un vuoto nella gestione delle funzioni

della struttura di massimo livello, salvo che il Sindaco, anche su richiesta dello stesso segretario non disponga diversamente.

3. Si sostituisce ai responsabili di massimo livello, anche nei provvedimenti con valenza esterna, in tutti i casi di incompatibilità per interesse personale, e in tutti i casi di coincidenza di atti di approvazione di precedenti provvedimenti emessi dal medesimo funzionario.

4. Svolge altresì nei confronti degli uffici e degli organi di governo funzioni consultive, di legalità e garanzia.

5. Esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi con responsabilità di risultato.

6. I risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco e degli altri organi di governo del Comune.

7. Il Segretario partecipa alla seduta degli organi collegiali e ne cura la verbalizzazione.

8. Il Segretario adotta tutti gli atti ed i provvedimenti necessari a garantire la corretta istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione. Per l'istruttoria e l'attuazione degli altri provvedimenti il Segretario esercita funzioni di indirizzo, organizzazione, impulso e sostitutivi.

9. Roga i contratti nei quali il Comune è parte quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune.

10. Ai responsabili delle strutture di massimo livello con funzione di direzione, così come individuate dal regolamento di organizzazione, sono attribuite:

- a) la direzione delle unità organizzative in cui si articola la struttura a cui sono assegnati;
- b) le procedure per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione dei dipendenti dell'ente e la presidenza delle relative commissioni;
- c) la procedura per l'espletamento delle gare di appalto e la presidenza delle gare stesse;
- d) la stipulazione dei contratti rogati dal Segretario comunale, nonché quelli rogati da soggetti esterni all'ente;
- e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- f) gli atti di amministrazione e di gestione del personale assegnato alla struttura, o in generale tutti gli atti che riguardano la gestione del personale come individuati dal regolamento di organizzazione;
- g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri determinati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- h) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- j) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
- k) la facoltà, con riferimento alla propria struttura, e preventivamente autorizzati dalla Giunta Comunale, di promuovere e resistere alle liti ed il potere di conciliare e di transigere

11. I Responsabili delle strutture di massimo livello possono delegare gli atti di propria competenza nelle forme e nei limiti previsti dalla legislazione in materia o dai regolamenti comunali.

Art. 36**Incarichi di direzione**

1. Il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative di massimo livello è effettuato dal Sindaco per la durata massima del proprio mandato elettorale con le modalità fissate dal regolamento di organizzazione.
2. La copertura dei posti di responsabile di struttura organizzativa di massima dimensione può avvenire, fermi restando i requisiti previsti per la qualifica, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, con le modalità previste, nel rispetto delle disposizioni di legge, dal regolamento di organizzazione.
3. Il regolamento di organizzazione stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno del Comune, contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato, di alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
4. Tali contratti sono stipulati in misura complessiva non superiore al 5 per cento della dotazione organica.
5. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Art. 37**Il Vice Segretario comunale**

1. E' istituita la figura del Vice Segretario comunale.
2. L'incarico di vicesegretario comunale è affidato al funzionario responsabile della struttura di massimo livello dell'area amministrativa. Egli, ferma restando la responsabilità della struttura medesima, svolge compiti sussidiari, strumentali, complementari e di ausilio del Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
3. L'incarico di Vice Segretario comunale è conferito o revocato dal Sindaco con apposito provvedimento.

Art. 38**Decentramento di attività**

1. Al fine di assicurare la migliore fruibilità dei servizi nonché l'esercizio delle funzioni in ambiti che assicurino la massima funzionalità ed efficacia, il Consiglio provvede ad individuare nell'ambito del regolamento di organizzazione, le attività da decentrare sul territorio.
2. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i principi concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture per lo svolgimento delle attività decentrate.

TITOLO IV**ATTIVITÀ****Art. 39****Svolgimento dell'attività amministrativa**

1. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali nel rispetto dei principi dell'ordinamento, delle leggi in materia e dei criteri fissati nel presente statuto.

2. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, da regolamenti governativi e comunali, di silenzio assenso, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso motivato, emanato dall'organo competente entro il termine previsto dall'ordinamento del Comune. In assenza di esplicita previsione di legge o di regolamento il termine è di sessanta giorni.

3. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento. Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni

di cui il privato si assume la responsabilità, non è possibile subordinare l'emissione del provvedimento all'accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione.

Art. 40

Giusto procedimento

1. Salvo che per le attività meramente esecutive attribuite al Segretario comunale ed ai responsabili con funzioni di direzione, tutti gli altri provvedimenti, per i quali già la legge non fissi precise procedure, devono rispettare il giusto procedimento come di seguito definito.

2. Ai sensi del presente statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnico, contabile e di legittimità, nonché alla successiva comunicazione dell'avvenuta adozione alla Giunta e ai capigruppo consiliari con le modalità e nei tempi fissati dal regolamento di organizzazione.

Art. 41

Comunicazione dell'inizio del procedimento, partecipazione allo stesso e accesso agli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, comunque formati, e tutti i cittadini possono accedervi nonché estrarne copia, ad esclusione di quelli esplicitamente previsti da leggi e regolamenti nonché di quelli che il Sindaco, per motivi di riservatezza, dichiara temporaneamente sottratti all'accesso.

2. L'avvio di ogni procedimento amministrativo, contemporaneamente all'emanazione dell'atto di impulso o alla ricezione dello stesso, è comunicato ai diretti interessati e a quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, quando siano facilmente individuabili. In particolari casi il responsabile del procedimento può prescindere, con adeguata motivazione, dalla comunicazione.

3. Nel procedimento possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento ed i soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti istruttori ad esso legati.

4. Apposito regolamento disciplina le modalità di attuazione dei principi di cui ai precedenti commi.

Art. 42

I servizi locali

1. Il Comune provvede all'istituzione e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della comunità, adottando il piano generale dei servizi stessi, in cui siano indicati l'oggetto, le dimensioni, e le caratteristiche, nonché individuate le forme di gestione, previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità, i piani finanziari di investimento e gestione.
2. L'assunzione di un nuovo servizio deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta e, indipendentemente da quest'ultima, vengono previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra soggetto gestore ed ente, tali da assicurare il perseguimento del pubblico interesse.
3. In sede di prima applicazione, viene effettuata una ricognizione dei servizi al fine di valutare se le forme di gestione in atto siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello statuto; il Consiglio comunale assume di conseguenza le necessarie iniziative volte all'individuazione delle forme ottimali di gestione.
4. Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali o economici, il personale dell'ente adibito a servizi per i quali sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta viene assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'ente stesso, anche con gli opportuni adattamenti della relativa pianta organica. La stessa disposizione si applica al personale delle aziende speciali, delle istituzioni e dei consorzi.

Art. 43

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare si stabiliscono i criteri per la gestione in economia dei servizi, con riferimento ai principi fissati dal regolamento di organizzazione e dal regolamento di contabilità.

Art. 44

Concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può determinare di affidare la gestione di uno o più servizi in concessione a terzi, a condizioni tali da garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità della gestione e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
2. Il regolamento dei contratti e quello di organizzazione fissano i criteri ed i principi da seguire per la concessione, fermo restando che non costituisce affidamento di servizio ai sensi del presente statuto l'appalto di attività, nell'ambito di un servizio gestito in economia, che non implica rapporti diretti, anche patrimoniali, fra l'impresa privata assuntrice e gli utenti destinatari del servizio stesso.

Art. 45

Aziende speciali e istituzioni

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, può deliberare gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile; può altresì costituire istituzioni per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi demandandone la disciplina ad apposito regolamento.

Art. 46

Modalità di nomina e revoca degli amministratori di aziende ed istituzioni

1. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione è determinata rispettivamente dallo statuto per l'azienda e dal regolamento per l'istituzione, sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte votazioni, in seduta pubblica a maggioranza assoluta dei presenti.

2. Non possono essere eletti alle suddette cariche i Consiglieri comunali e gli Assessori non Consiglieri, i Revisori dei conti, i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali ed istituzioni comunali.

3. Cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti da parte del Consiglio comunale di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dalla legge per la Giunta municipale.

4. Il Direttore, organo al quale compete la direzione gestionale, è nominato a seguito di pubblico concorso, con le modalità previste dallo statuto o dal regolamento costitutivo.

Art. 47

Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti, pubblici o privati.

2. Il Consiglio approva il piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio a mezzo della stessa, conferendo al Sindaco i poteri attinenti l'adozione degli atti conseguenti.

Art. 48

Associazionismo e cooperazione per la gestione dei servizi e delle funzioni

1. Il sistema dei rapporti con gli altri Comuni e la Provincia è sviluppato e valorizzato, utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee, fra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

2. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

3. Il Consiglio comunale può, altresì, deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni, con l'eventuale partecipazione della provincia, per la gestione di uno o più servizi, con le modalità previste dalla legge.

4. Per le finalità e con le modalità previste dalla legge, il Sindaco può promuovere la conclusione di accordi di programma e, con proprio atto formale, li approva, disponendone

la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto, il Sindaco vi partecipa informandone gli altri organi.

TITOLO V

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Art. 49

Autonomia finanziaria

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge e nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio in conformità della legge.
4. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici comunali ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
6. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e determina la disciplina delle tariffe.

Art. 50

Reperimento delle risorse per la realizzazione di particolari programmi

1. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere e interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni una-tantum o periodiche corrisposte dai cittadini.
2. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione; il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.
3. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere e degli interventi, ovvero all'istituzione e gestione dei servizi.

Art. 51

La gestione del patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla Legge.
2. I beni patrimoniali disponibili devono, di norma, essere dati in affitto secondo i canoni di mercato; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. La gestione dei beni comunali deve essere uniformata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
4. L'esecuzione della regolare manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili deve essere pianificata nel bilancio pluriennale.
5. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.
6. Le somme provenienti dall'alienazione del patrimonio disponibile del Comune possono essere destinate, oltre che al miglioramento del patrimonio, alla realizzazione di opere pubbliche ed al finanziamento delle passività onerose e comunque in conformità alle norme vigenti in materia.
7. Il Comune può ricevere eredità, donazioni ecc. da destinare ad aumento del patrimonio in conformità e con le procedure delle norme in vigore; per le eredità, l'accettazione deve essere fatta, sempre nell'interesse del Comune, con il beneficio dell'inventario.

Art. 52

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato con apposita convenzione dal Consiglio comunale ad un soggetto fra quelli consentiti, dalla legge, con le modalità previste dal regolamento dei contratti.
2. Il regolamento di contabilità stabilisce, altresì, le modalità dell'espletamento del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Art. 53

Controllo di gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, i responsabili degli uffici e dei servizi potranno essere chiamati periodicamente ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio ed agli obiettivi fissata dalla Giunta e dal Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale conosce l'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive rivolte alla Giunta, ai Revisori dei Conti, al Segretario ed ai Responsabili delle strutture di massimo livello sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 54

Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori composto da tre membri scelti:

- a) uno tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;
- b) uno tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti all'Albo dei ragionieri.

2. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei Revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno, altresì, previsti i sistemi e i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione fra gli organi politici e burocratici ed i revisori.

3. I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il Comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

TITOLO VI PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 55 Principi generali

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati all'attività amministrativa.

2. A tal fine:

- a) assicura la più ampia informazione;
- b) attua i principi di diritto di accesso dei singoli e dei gruppi agli atti e documenti amministrativi;
- c) valorizza il contributo delle associazioni che operano nell'ambito comunale, promuovendo la Consulta delle Associazioni;
- d) assicura la partecipazione e collaborazione dei cittadini singoli o associati all'azione amministrativa attraverso istanze, petizioni e proposte;
- e) favorisce forme di associazione e partecipazione a livello frazionale;
- f) favorisce forme di consultazione diretta dei cittadini;
- g) garantisce la trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi, anche con la partecipazione e collaborazione dei cittadini interessati nei procedimenti che incidono in situazioni giuridiche soggettive.

Art. 56 Le libere forme associative e di volontariato

1. È istituito un albo ove vengono iscritti, su domanda, gli organismi associativi e di volontariato che operano nel Comune, che abbiano le caratteristiche di associazioni riconosciute ovvero la loro forma sia conforme a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti e 39 e seguenti del codice civile, che perseguano scopi di tutela e promozione di interessi generali o comunque significativi e rilevanti per la comunità locale, o che siano portatori di altri valori culturali, economici e sociali. Le organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed

autonomi e quelle imprenditoriali sono equiparate di diritto alle associazioni iscritte nell'elenco.

2. Nelle domande di iscrizione con allegata copia dell'atto costitutivo dovranno essere indicati: le finalità perseguite e le relative attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo e ad evidenziare il possesso dei requisiti fondamentali di rappresentatività, democraticità dell'ordinamento interno, valore sociale delle finalità perseguite.

3. Al fine di stimolare l'attività e favorire la partecipazione all'amministrazione locale, viene stabilito l'obbligo di consultazione degli organismi associativi e di volontariato in materie di specifico interesse e attinenti alle finalità delle associazioni; è previsto l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono di accogliere i suggerimenti e le proposte delle associazioni consultate.

4. Il regolamento di partecipazione fissa le norme attinenti le modalità per la tenuta dell'albo, nonché le forme e modalità di attuazione dell'attività consultiva agli stessi organismi attribuita e le modalità di accesso degli stessi alle strutture ed ai servizi del Comune. Il Comune può erogare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, contributi od attivare altre forme di incentivazione in favore delle suddette associazioni: il regolamento stabilisce i criteri per l'attribuzione dei vantaggi economici diretti o indiretti.

Art. 57

Istanze, interrogazioni e petizioni

1. Gli organismi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragione su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizione per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.

2. Agli effetti del presente articolo si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio del Comune e che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi.

3. Il regolamento di partecipazione determina le modalità di attuazione degli istituti previsti al primo comma del presente articolo.

Art. 58

Proposte

1. Tutti i cittadini, nella accezione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, possono esercitare l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi, per le modifiche statutarie e per l'istituzione di commissioni d'inchiesta. L'iniziativa si esercita mediante proposta di almeno 40 cittadini di età non inferiore ai sedici anni.

2. Il regolamento di partecipazione disciplina l'ipotesi di accordo fra il comitato promotore e l'Amministrazione comunale, i termini entro cui l'organo competente deve adottare il provvedimento conseguente, i tempi e le modalità di presentazione, i mezzi di controllo di cui dispone il comitato promotore.

Art. 59

Consulta delle frazioni

1. Le consulte delle frazioni possono essere istituite per dare ad ogni realtà territoriale un proprio organismo capace di raccogliere le problematiche locali e renderne partecipe l'amministrazione.
2. Le modalità per l'elezione delle consulte, aventi poteri consultivi e per il funzionamento degli stessi, nonché l'individuazione dei livelli territoriali di rappresentanza, saranno disciplinati dal regolamento di partecipazione.

Art. 60

Consulte

1. Quale ulteriore forma di partecipazione al governo della comunità attraverso attività propositiva e forme di consultazione, al fine di valorizzare le competenze ed esperienze acquisite dalle associazioni ed organismi simili, vengono istituite apposite consulte per specifiche materie che:
 - a) collaborano con le commissioni consiliari;
 - b) esprimono pareri, su richiesta o di loro iniziativa, formulano proposte e suggerimenti su argomenti inerenti le specifiche materie di loro competenza;
 - c) vengono interpellate dalla Giunta municipale all'atto dell'impostazione e predisposizione delle proposte dei bilanci annuali e pluriennali, dei programmi di investimento, in occasione della predisposizione di strumenti di pianificazione.
2. Vengono altresì riconosciute ed individuate, quali interlocutori e collaboratori tra gli organi elettivi, la popolazione e le sue formazioni rappresentative, le consulte spontanee di cittadini che come tali si organizzano.
3. Il regolamento di partecipazione stabilisce e disciplina le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 61

Altre forme di consultazione dei cittadini

1. Per oggetti di esclusivo interesse locale possono essere, in qualunque momento, promosse consultazioni della popolazione, che, avviate dagli organi competenti per materia, si svolgeranno secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, del sondaggio, della raccolta di firme, o altre analoghe modalità, potendo interessare la totalità dei cittadini o una parte di essi, individuata per categorie o territorialmente definita.
2. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza di altre operazioni di voto.
3. Tali consultazioni sono comunque obbligatorie in occasione della predisposizione delle proposte dei bilanci annuali e pluriennali, dei programmi d'investimento, di strumenti di pianificazione.
4. Il regolamento di partecipazione disciplina le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 62

Referendum

1. È indetto referendum popolare su materie di carattere ed interesse generale di esclusiva competenza comunale, escluse quelle indicate al successivo comma 2, nei seguenti casi:
 - a) su iniziativa del Consiglio comunale, adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

b) su richiesta di almeno 400 elettori del Comune.

2. Non è ammesso referendum sulle seguenti materie:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze;

b) stato giuridico-economico e pianta organica del personale del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni;

c) statuto;

d) bilancio, mutui e prestiti, tributi;

e) funzionamento degli organi collegiali.

3. Non è ammesso, altresì, referendum qualora l'oggetto della proposta costituisca violazione al principio del rispetto dei diritti individuali e delle minoranze.

4. Il referendum popolare è valido se ha partecipato alla consultazione il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.

5. Le proposte di referendum sono soggette a giudizio di ammissibilità espresso da un comitato di garanti, composto ed istituito a norma di regolamento, che ne valuta la legittimità alla luce dei principi statutari e delle norme regolamentari. Quando lo ritengano opportuno i promotori possono sottoporre ad esame la proposta preventivamente alla raccolta delle firme.

6. Il comitato promotore ha poteri di controllo nelle procedure di svolgimento del referendum e deve essere udito prima dell'espressione del parere negativo sull'ammissibilità della proposta da parte dei garanti. Il comitato può concludere accordi con l'amministrazione sull'oggetto del referendum. Quando l'accordo sia stato raggiunto, il referendum non ha luogo.

7. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi. Altrimenti è dichiarato respinto.

8. Il Sindaco, sulla base dei risultati elettorali, proclama l'esito del referendum entro 7 giorni dalla consultazione e cura che allo stesso venga data idonea pubblicità.

9. L'organo competente prende atto delle risultanze della consultazione entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati che assumono carattere vincolante per i provvedimenti conseguenziali da adottare da parte dell'Amministrazione comunale, salvo che il Consiglio comunale non si esprima difformemente con una maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto.

10. Nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto il regolamento di partecipazione stabilisce forme, tempi ed ogni altra occorrenza per la promozione e lo svolgimento del referendum popolare.

Art. 63

Difensore civico

1. È istituito l'Ufficio del Difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. L'istituto del Difensore Civico potrà essere attuato anche in forma convenzionata con altri Comuni del Valdarno Superiore o mediante altre forme convenzionate sovracomunali.

3. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

4. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta dei singoli cittadini, ovvero di Enti, pubblici e privati, e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione comunale, gli enti ed aziende dipendenti.

5. Il Difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato esplicitamente richiesto il suo intervento, ovvero abbia notizia di abusi, possibili disfunzioni o disorganizzazioni, di carenze e ritardi dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini.
6. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al Difensore civico.
7. Il Difensore civico ha libero accesso a tutti gli uffici comunali ed alle pratiche inerenti l'adempimento del proprio mandato. Ha diritto inoltre di ottenere dagli uffici del Comune, e degli enti e aziende dipendenti, copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio ed è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge vigenti.
8. Il responsabile del servizio che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
9. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
10. Il Difensore civico è eletto a scrutinio segreto con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune. Prima di assumere le funzioni, presta giuramento secondo le formule di rito.
11. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.
12. L'ufficio del Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione che lo pongano in rapporto con l'amministrazione comunale.»
13. Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e può essere riconfermato una sola volta.
14. I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
15. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio da parte del Consiglio comunale, ove non venga a cessare la causa relativa entro 20 giorni dalla contestazione.
16. Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.
17. Il Difensore civico relaziona al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. Il Consiglio adotta le determinazioni che ritenga più opportune.
18. Il Consiglio comunale stabilisce la sede dell'ufficio del Difensore civico. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore civico, e liquidate secondo le norme e procedure previste dal vigente ordinamento. Al Difensore civico compete una indennità nella misura stabilita dal regolamento.
19. Il regolamento disciplina altresì, le modalità e le procedure di intervento del Difensore civico, la sua partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, nonché ogni altra occorrenza utile al migliore svolgimento delle sue funzioni.

Art. 64

Azione sostitutiva

1. Ciascun elettore, singolarmente o in forma associata, può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Per consentire l'esercizio del diritto di azione popolare il Comune rende pubbliche, attraverso i suoi uffici, le azioni giudiziarie intraprese ed informa gli interessati circa le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune sulla base delle decisioni giurisdizionali.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 65

Efficacia dello statuto e approvazione dei regolamenti di attuazione

1. Il Consiglio comunale approva i regolamenti di attuazione, salvo diversa disposizione di legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
2. Entro lo stesso termine il Consiglio effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dello Statuto, al fine di adeguarle al nuovo ordinamento, nonché provvede a dare attuazione a tutte le disposizioni di prima applicazione in esso contenute.
3. Nel periodo intercorrente fra l'adozione e l'entrata in vigore dello statuto, non potranno essere adottate norme regolamentari con lo stesso in contrasto.
4. Nei termini di cui al primo comma dovranno essere apportate allo statuto tutte quelle variazioni che si rendano necessarie alla luce delle esigenze emergenti in sede di prima applicazione e di stesura e coordinamento dei testi regolamentari.

Art. 66

Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di attuazione, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti in quanto con lo statuto compatibili.
2. In sede di prima applicazione, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio deve avvenire entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.